



Decisione/0986/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 4837/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Lorenzo Soderò - Componente

Gino Scaccia - Componente

Federico Salinari - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Loredana Germanò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Paola Balducci - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Accursio Gallo - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 4837/TFNSVE/2025-2026, 4837 - Ricorso proposto dalla società GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (matricola 5360) contro la società FVERGIATESE SSDARL (matr.54900) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore RICCELLI GIACOMO (matricola 5425016)

in data 27 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI-STICA (matricola 5360) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.C. VERGIATESE SSDARL (matr.54900), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore GIACOMO RICCELLI (matricola 5425016).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione allegata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 102,00 (centodieci/00), come dall'attestazioni rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi



FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società A.C. VERGIATESE SSDARL (matr.54900) tenuta alla cor-responsione, in favore della società GRUPPO SPORTIVO BAGNOLESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI-LETTANTISTICA (matricola 5360), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore GIA-COMO RICCELLI (matricola 5425016), nella misura di euro 102,00 (centodue/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai